

## AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto **avv. Sabrina Mutone** nella qualità di difensore dei signori Venezia Barbara Antonella nata a Martina Franca (TA) il 16.6.1974 ( C.F. VN ZB B R 7 4 H5 6 E 9 8 6 O) e Rozza Francesco nato ad Avellino il 25.9.1970 ( C.F. RZZFNC70H25A509K) entrambi assistiti e difesi, ai fini del presente atto, dall'avv. Sabrina Mautone (C.F. MTNSRN71A41G812U) giusta procura rilasciata per atto separato in Avellino alla Piazza della Libertà n. 11, e la quale dichiara di voler ricevere le notifiche a mezzo fax al n. 0825/1887129 e a mezzo mail alla PEC: [sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it](mailto:sabrina.mautone@avvocatiavellinopec.it) nel giudizio RG. N. 690-1/2024 pendente dinanzi a Tribunale di Avellino Sezione Lavoro e Previdenza dinanzi al G.O. Dott.ssa Monica D'Agostino,

**provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, in ottemperanza al Decreto l'Ordinanza del G.I. Dott.ssa D'Agostino del 07.03.2024 emessa nel giudizio RG. M. 690-1/2024**

### **1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE:**

**Tribunale di Avellino sezione lavoro e previdenza RG. N. 690-1/2024**

### **2. NOME DEI RICORRENTI ED AMMINISTRAZIONI EVOCATE IN GIUDIZIO:**

- **Venezia Barbara Antonella** nata a Martina Franca (TA) il 16.6.1974 (C.F. VNZBBR74H56E986O) (**ricorrente**)
- **Rozza Francesco** nato ad Avellino il 25.9.1970 ( C.F. RZZFNC70H25A509K) (**ricorrente**)
- **Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino** in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)

### **3. RICORSO INTRODUTTIVO ED OGGETTO DEL GIUDIZIO:**

I ricorrenti chiedevano l'accertamento del diritto alla corretta utilizzazione della graduatoria di merito in Conformità alla lex specialis di cui alla Delibera n. 756 del 3.8.20202 e, previo scorrimento della graduatoria di merito formata a seguito del regolare espletamento della selezione per conferimento di incarichi di organizzazione del Comparto infermieristico, chiedevano vedersi attribuire ognuno un incarico di Coordinamento tra quelli allo stato vacanti previo annullamento e/o disapplicazione degli eventuali provvedimenti di assegnazione estranei alla graduatoria di merito di cui al conferimento degli incarichi di

coordinamento. Chiedevano, altresì, il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi anche in termini di perdita di chance e proponevano istanza cautelare ex art. 700 cpc al fine di ottenere l'annullamento e/o disapplicazione degli eventuali provvedimenti di assegnazione estranei alla graduatoria di merito di cui al conferimento degli incarichi di coordinamento

#### **4. SUNTO DEL RICORSO**

Con ricorso ex art. 414 cpc con istanza cautelare ex art. 700 cpc depositato dinanzi a Tribunale di Avellino Sezione Lavoro e Previdenza iscritto al Rg. N. 694/2024 e RG. N. 694-1/2024 i ricorrenti, nel riportarsi al ricorso ex art. 700 cpc procedimento RG. N. 318/2023 Tribunale di Avellino ed al ricorso depositato dinanzi a TAR Campania Sezione Distaccata di Salerno Procedimento RG. N. 00631/2023

CHIEDEVANO al Tribunale Adito:

*previo annullamento e/o disapplicazione degli eventuali provvedimenti di assegnazione estranei alla graduatoria di merito di cui al conferimento degli incarichi di coordinamento in parola, alla Azienda*

*Ospedaliera Moscati:*

*a) procedere allo scorrimento e/o utilizzazione della graduatoria definitiva di merito di cui alla Delibera n. 582 del 24.5.2021 seguendo l'ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e procedere quindi all'attribuzione dei posti di coordinamento infermieristico rimasti scoperti - tenendo conto delle vacanze come poc'anzi indicate in favore dei ricorrenti- aventi diritto essendosi classificati al numero 29 e al numero 30 - fino alla integrale copertura dei posti disponibili in guisa da sanare le omissioni poste in essere dalla Direzione dell'AORN "S.G. Moscati" di Avellino*

*b) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla corretta utilizzazione e scorrimento della graduatoria di merito in conformità alla lex specialis di cui alla delibera n. 756 del 3.8.2022 e, previo scorrimento della graduatoria di merito formata a seguito del regolare espletamento della selezione per conferimento di incarichi di organizzazione del Comparto infermieristico a vedersi attribuire ognuno un incarico di Coordinamento tra quelli allo stato vacanti c) assegnare alla ricorrente Venezia Barbara l'incarico di Coordinamento di cui alla U.O.C. Fisiopatologia del Dolore in quanto avente diritto perché collocata al 29° posto della graduatoria di merito ed avendo indicato tale U.O. tra quelle di preferenza*

*d) condannare l'Azienda Ospedaliera Moscati al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai ricorrenti nella misura delle differenze retributive e di*

*tutti gli emolumenti dovuti dalla data di assunzione della qualifica di coordinatore, nonché tutti i danni morali ed esistenziali e da perdita di chance da valutarsi in via equitativa e) condannare le Amministrazioni al risarcimento del danno per la ritarda o mancata assunzione all'esito della produzione di idonea documentazione relativa allo scorrimento in graduatoria in luogo dei ricorrenti degli iscritti in posizione deteriore rispetto a quella spettante a ciascun ricorrente, da liquidarsi in via equitativa secondo l'equo apprezzamento del Giudice. in ogni caso:*

*- adottare gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito*

*e subendo dai ricorrenti.*

*f) condannare l'Azienda Ospedaliera "moscati" alla rifusione delle spese, delle competenze e degli*

*onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del procuratore antistatario*

All'uopo esponevano:

*"i ricorrenti non hanno MAI CONTESTATO LA GRADUATORIA NE' I CRITERI DI CUI AL BANDO DI SELEZIONE. SI CHIEDE LA EFFETTIVA APPLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FORMATASI A SEGUITO DELLA PROCEDURA ESPLETATA.*

*Ed invero, serve rammentare che gli stessi si sono collocati nella graduatoria di merito nel modo seguente: 1.-la sig.ra Venezia Barbara Antonella al numero 29 con indicazione di preferenza ("SCELTE ESPRESSE") per le U.O. Sala Operativa Urologia, Fisiopatologia del Dolore e Nefrologia;*

*2.-il sig. Rozza Francesco al numero 30 con indicazione di preferenza ("SCELTE ESPRESSE") per Ortopedia, Pediatria e Cardiologia interventistica.*

*L'Azienda Ospedaliera "Moscati" ha provveduto ad assegnare in data 18 luglio 2022 l'incarico di organizzazione al dipendente classificatosi al numero 28 della graduatoria, signora Venga Anna*

*numero d'ordine precedente i ricorrenti) assegnandoLe la U.O. Neurologia, che però non risulta ricompresa tra le scelte esternate dalla medesima la quale aveva indicato nell'ordine Pediatria, Neonatologia e Direzione Sanitaria Solofra. Va, altresì, sottolineato che la giusta pretesa dei ricorrenti trae origine dalla circostanza per cui, all'esito dell'inoltro di una diffida a provvedere, l'Azienda Ospedaliera "Moscati" ha dichiarato di non ritenere allo stato di attribuire ulteriori incarichi di coordinamento utilizzando la graduatoria per cui è causa (c.f.r. riscontro allegato).*

*Nel contempo appare opportuno, ai fini della esplicazione delle ragioni per cui è causa, INDICARE LE ULTERIORI ASSEGNAZIONI. La sig.ra Parrella Evelina dal posto 52 in graduatoria ed un punteggio di 55.155, viene rivalutata nei titoli e con il punteggio di 56.819 posizionata al posto n. 33. La prima in graduatoria, Sig.ra Di Meo Francesca, collocata in Servizio OBI, prima scelta, viene spostata su un coordinamento non messo a concorso ed al suo posto viene collocata la sig.ra Parrella Evelina, si presume, perchè prima tra quelli in graduatoria ad aver scelto come opzione il Servizio OBI. Il sig. Matarazzo Modestino, numero 5 in graduatoria, assegnato alla Fisiopatologia del dolore (da lui stesso indicata come prima preferenza) viene successivamente allocato in Rianimazione ed in merito va evidenziato che il posto non sia tra quelli messi a concorso. La signora Cefalo Barbara, n.17 in graduatoria, viene assegnata alla T.I. Cardiocirurgia (Unità da lei prescelta) e successivamente allocata in Sala Operatoria Oculistica La Sig.ra Bruno Annamaria n.22 della graduatoria, viene assegnata da concorso e per scelta in Sala Operatoria dell'oculistica, ma poi viene invece allocata in T.I. Cardiocirurgia ed in entrambi i casi, il posto non è tra quelli scelti. La sig.ra Venga Anna, in seguito a ricorso dal posto n. 35 e con punteggio di 55.982, viene allocata al posto n. 28 con punteggio di 57.522 ed assegnata al reparto di Neurologia, reparto non messo a concorso, e quindi non individuato tra le opzioni di preferenza. La sig.ra Feo Dettina al posto n. 25, viene assegnata nell'Unità di ORL, reparto non a concorso e quindi non individuato tra le opzioni di preferenza, tra l'altro, come si evince dalla graduatoria, la stessa non ha specificato la sua prima opzione di scelta (cfr. graduatoria in allegato). La sig.ra Mastroberardino Ada, n. 26 in graduatoria, viene assegnata nel reparto di Urologia, dove presta servizio, per scorrimento graduatoria, reparto non a concorso, quindi non individuato tra le opzioni di preferenza. La sig.ra Maglio Mariagrazia, n. 27 in graduatoria, viene assegnata all'Ambulatorio di ematologia, reparto non presente nel bando di concorso, e quindi non individuato tra le sue opzioni di preferenza. Pertanto, il personale cui è stato assegnato un posto non incluso nella procedura selettiva, di fatto, non dovrà essere considerato ai fini della graduatoria da utilizzare.*

*In merito si precisa che le figure che precedono la posizione della ricorrente Barbara Antonella Venezia sono state già collocate.*

*Più precisamente:*

*-con riferimento alla preferenza di fisiopatologia del dolore:*

*Antonio Barone presso Chirurga d'urgenza, Modestino Matarazzo alla rianimazione, Salvatore Armato alle malattie infettive, Marilena Sepe è assegnata ad Oncologia, Angelo*

*Ferraro e Ada Mastroberardino ad Urologia, Mariagrazia Maglio all'ambulatorio di Ematologia.*

*-Con riferimento alla preferenza per U.O. sala operatoria Giovanni Magliaro è stato assegnato a S.O. Chirurgia Angelo Ferraro a Urologia S.O. e Ada Mastroberardino ad Urologia.*

*In merito alla preferenza per Nefrologia Dettina Feo risulta in otorinolaringoiatria ed Angelo Ferraro come ripetesì in urologia.*

*Con riferimento al ricorrente Rozza Francesco ed in specie quanto alla preferenza per cardiologia interventista Barbara Cefalo è assegnata a S.O. oculistica e Medugno alla emodinamica.*

*A fondamento di quanto già evidenziato negli atti sopra trascritti è bene sottolineare che, anche se il bando alla voce "criteri di selezione" prevedeva che "gli incarichi verranno conferiti dal Direttore Generale ed individuati dalle singole graduatorie degli idonei", in pratica non sono state stilate singole graduatorie, bensì un'unica graduatoria generale dalla quale attingere in relazione ai posti già vacanti ed a quelli che si sarebbero resi vacanti con l'andare del tempo.*

*Pertanto, è di tutta evidenza la lesione dei diritti e degli interessi dei ricorrenti i quali si vedono privare di un incarico di coordinamento per posti vacanti.*

*Vi è altresì da rilevare, come del resto chiaramente evincibile anche dal sito internet dell'AORN MOSCATI, c h e si è provveduto ad inoltrare apposita istanza di ostensione documentale, all'esito della quale l'A.O. Moscati ha ritenuto (cfr. documentazione allegata) di riscontrare negativamente, NEGANDO (cfr. nota allegata) che esistano atti del genere di quello richiesto. In realtà è stato possibile verificare dell'Albo Pretorio dell'A.O. MOSCATI la nomina del referente della UO medicina preventiva (nota prot. prot. 17569 del 27.8.2022 della U.O. Unità di Medicina Preventiva rispetto alla quale è stato richiesto l'accesso), con cui è stata effettuata la nomina di un referente senza l'attribuzione dell'incarico di coordinamento pur se il relativo posto era stato indicato nel bando di selezione e figurava tra le preferenze della graduatoria".*

Chiedevano, pertanto, il **risarcimento dei danni** per il pregiudizio creato dagli atti e comportamenti descritti posti in essere in danno dei ricorrenti, non officiati come da graduatoria (senza alcuna motivazione) dell'incarico di coordinamento infermieristico attribuiti invece senza tener conto della selezione concorsuale; pregiudizio che non si risolve, infatti, non solo nella sola risarcibilità del danno ma anche nella irrimediabile e immediata perdita della professionalizzazione dei ricorrenti i quali non si sono visti attribuire gli

incarichi di coordinamento infermieristico con una evidente ripercussione in termini di danno patrimoniale da ravvisarsi nelle differenze retributive unitamente a tutti gli oneri accessori dovuti dal momento in cui gli stessi avrebbero dovuto rivestire l'incarico di coordinatori.

Essi, inoltre chiedevano il risarcimento dei danni per il grave ed irreparabile pregiudizio concretizzatosi anche nella cd. perdita di chance aggravato dal tempo trascorso dalla introduzione del giudizio cautelare presso il giudice naturale che ha invece erroneamente ritenuto di spogliarsene costringendoli all'instaurazione di altro giudizio. Per cui a distanza di due anni con il presente atto viene proposta la correlata azione di merito. Si definisce perdita di *chance* il danno derivato dal venir meno della possibilità di conseguire un determinato vantaggio o bene la cui realizzazione è incerta. Tale danno consiste in un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, che deve essere concreta ed effettiva, non meramente teorica e ipotetica. La perdita di chance, dunque, è un danno costituito dalla perdita della possibilità di conseguire un vantaggio economico, secondo una valutazione *ex ante* da ricondurre al momento in cui il comportamento illecito abbia inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale: la *chance* perduta deve consistere, in altre parole, in una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene (Cass. 38123/2021; Cass. 21798/2021). L'accertamento e la sua liquidazione sono devoluti al giudice di merito che assume come parametro di riferimento il vantaggio economico che il danneggiato avrebbe potuto complessivamente realizzare, scontato in base al grado di possibilità di conseguirlo, ossia mediante una valutazione equitativa.

**In via cautelare chiedevano disporsi l'annullamento e/o disapplicazione degli eventuali provvedimenti di assegnazione estranei alla graduatoria di merito di cui al conferimento degli incarichi di coordinamento.** La sussistenza del **periculum** è suffragata dal fatto che, espressamente dalla stessa riferito nel riscontro all'atto di diffida inviata dai ricorrenti, non vi è intenzione di attribuire ulteriori incarichi di coordinamento. Pertanto la richiesta di utilizzazione e/o scorrimento della graduatoria inoltrata ricorrendone i presupposti, dati dalla posizione ricoperta nella graduatoria approvata, pur essendo fondata in termini di diritto, scontrerebbe l'inutilità del riconoscimento in via ordinaria ove il ricorrente proponesse esclusivamente domanda di accertamento dinanzi al Giudice del Lavoro. Il pregiudizio creato dagli atti e comportamenti quivi descritti posti in essere in danno dei ricorrenti, non officiati come da graduatoria (senza alcuna motivazione) dell'incarico di coordinamento infermieristico attribuiti invece senza tener conto della selezione concorsuale, non si risolve,

infatti , nella sola risarcibilità del danno che verrà azionata nel merito ma dalla irrimediabile e immediata perdita della professionalizzazione del dipendente.

Pertanto, sussistendo fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato dal pregiudizio imminente, grave ed irreparabile dato dalla applicazione della nuova normativa contrattuale che ha abolito l'istituto degli incarichi di coordinamento, e insuscettibile di ottenere tutela piena ed effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito, in quanto la perdita della professionalità correlata all'attribuzione dell'incarico di coordinamento non sarebbe in alcun modo più recuperabile in futuro, si ritiene fondata la richiesta domanda cautelare.

## **5.-INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI VERSO I QUALI È RIVOLTA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva di merito di cui alla Delibera n. 582 del 24.5.2021 a seguito di avviso di selezione Delibera n. 756 del 03.08.2020 avente ad oggetto “*Avviso di selezione per conferimento di incarichi di organizzazione*”, espletava Bando per attribuire incarichi di organizzazione del comparto sanitario, indetto dall'A.O. “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

*Si allega al presente avviso la graduatoria in questione con elenco nominativo dei controinteressati.*

**6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Tribunale di Avellino Sezione Lavoro e Previdenza con decreto del 07.03.2024 emesso da G.I. Dott.ssa Monica D'Agostino nell'ambito del procedimento RG. N. 690-1/2024.**

**Si allega**

**Sentenza n. 00486/2024 TAR SALERNO**

**Ricorso introduttivo 690/2024**

**Decreto di autorizzazione notifica pubblici proclami 690-1 2024**

**Presa d'atto risultanze selezione con Graduatoria di merito**

**Avellino, li 13.3.2024**

**avv. Sabrina Mautone**

